



Città di Monte San Giovanni Campano
(Provincia di Frosinone)

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 del 24-07-14

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI - TARI -**

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 18:10 e in prosecuzione, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai componenti del Consiglio a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

VERONESI ANGELO	P	MANCINI VALTER	P
PELLEGRINI TOMMASO	P	PATRIZI FRANCESCO	P
PAGLIA MAURO	P	ABBALLE MARCO	P
BUTTARAZZI MARIO	P	REALE SILVIO	P
VISCA SANDRO	P	CINELLI ANTONIO	P
PAOLUCCI CLAUDIO	P	CINELLI EMILIANO	P
MASTRANTONI ALFREDO	P	CORATTI CARLO	P
VISCA PAOLO	P	CHIACCHIO DOMENICO	P
CIMAOMO ROMANINO	P		

ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 0.

Presiede il prof. VISCA Paolo, in qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario generale DOTT.SSA PALMIERI PATRICIA.

Il Presidente ad inizio di seduta ha accertato il numero legale ed ha dichiarato aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

VISCA SANDRO
MANCINI VALTER
CINELLI EMILIANO

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce il punto il Presidente che, dopo aver ricordato che la discussione del presente argomento è stata effettuata , come premesso all'inizio dei lavori, all'interno del secondo punto dell'odierno ordine del giorno, (Delibera C.C. n. 9/2014) cui si rinvia , dispone la votazione ;

Visto l'art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto il DL. 16 del 06.03.2014 pubblicato in G.U. n. 54 del 06.03.2014, che ha modificato le previsioni normative disciplinanti la IUC contenute nella Legge 147/2013;

Visto il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, la disciplina per l'applicazione della TARI:

- 1) I criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- 3) La disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- 5) L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;+

Visti i commi 659 e 660 dell'art. 1 della L.147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni e atteso che ulteriori riduzioni ed esenzioni possono essere previste, oltre a quelle elencate dalle norme indicate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivante dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 704 dell'art. 1 della L.n. 147/2013, che ha abrogato l'art. 14 del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alla entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 29 aprile 2014, pubblicato sulla G.U. del 30.04.2014 n. 99, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 dal 30 aprile al 31 luglio, 2014;

Visto l'allegato "A" relativo al "Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" alla presente proposta che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover approvare il suddetto regolamento;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta della presente delibera come espressi dai Responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità contabile e tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'allegato "B" allegato alla presente relativo al parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli 11, contrari 6 (Chiacchio Domenico, Cinelli Antonio, Cinelli Emiliano, Coratti Carlo, Reale Silvio e Abballe Marco) e astenuti /;

DELIBERA

Di approvare il "Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)", riportato nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni riportate nelle premesse;

Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque

entro i termini previsti dalla norma di legge, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.n. 214/2011);

Di rinviare a successivo atto la determinazione delle tariffe del tributo, conformemente al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

Con separata votazione, resa con il seguente esito fav. 11, contrari 6 (Chiacchio Domenico, Cinelli Antonio, Cinelli Emiliano, Coratti Carlo, Reale Silvio e Abballe Marco), il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

PROVINCIA DI FROSINONE

Allegato "A"

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti
TARI

INDICE

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Istituzione della Tari
Art. 3	Presupposto oggettivo della Tari

TITOLO II° - SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

Art. 4	Soggetto attivo del tributo
Art. 5	Soggetto Passivo del tributo

TITOLO III° - TARIFFE

Art. 6	Decorrenza del tributo sui rifiuti
Art. 7	Commisurazione e gettito complessivo annuale
Art. 8	Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche
Art. 9	Numero degli occupanti
Art. 10	Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 11	Costo di gestione
Art. 12	Tributo Provinciale

TITOLO IV° - ESCUSIONI-RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 13	Esclusione dal tributo
Art. 14	Riduzioni
Art. 15	Agevolazioni
Art. 16	Riduzioni tariffarie per smaltimento in proprio di rifiuti speciali

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 17	Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione
Art. 18	Modalità di determinazione della superficie imponibile
Art. 19	Tributo giornaliero
Art. 20	Riscossione della tari
Art. 21	Minimi riscuotibili
Art. 22	Sgravio o rimborso del tributo
Art. 23	Funzionario responsabile
Art. 24	Sanzioni
Art. 25	Contenzioso

TITOLO VI° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26	Normative di rinvio
Art. 27	Norme abrogate
Art. 28	Efficacia del regolamento

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dell'art. 52 di D.Lgs. 446/97 e della L.R. 54/1998 e s.m.i., l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Monte San Giovanni Campano, della tassa sui rifiuti (TARI), costituente ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'imposta unica comunale riferita ai servizi.

Art. 2

ISTITUZIONE DELLA TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, viene istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolti in regime di privativa pubblica dal comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641-668 L. 147/2013 e s.m.i., dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 3

PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELLA TARI

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di gestione. A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa, o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente regolamento. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui si è svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

TITOLO II° - SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

Art. 4

SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 5

SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO

La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

TITOLO III° - TARIFFE

Art. 6 - Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

Art. 7 - Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.
2. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale.
Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, .
3. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio sulla base del piano finanziario

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.
5. Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.

Art. 8 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Secondo il D.P.R. 158/1999, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ($K_a(n)$) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2. Allo stesso modo, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è invece determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ($K_b(n)$) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.

Art. 9 - Numero di occupanti

Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.

Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.

Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.

Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di presenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:

gli studenti universitari e i lavoratori stagionali, i lavoratori stagionali del settore agricolo, i lavoratori stagionali stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;

i membri temporaneamente domiciliati altrove: servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero, nel caso di studi o lavori svolti in altra città, ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centro socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata di anno in anno.

Art. 10 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Secondo il D.P.R. 158/1999, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività ($K_c(ap)$), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.
2. Allo stesso modo, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza, applicando il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività ($K_d(ap)$), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

Art. 11

COSTO DI GESTIONE

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.LGS 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del PEF (piano economico finanziario) degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani,

e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. IL Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

ART. 12

TRIBUTO PROVINCIALE

Ai soggetti passivi della componente TARI compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs. 504/1992.

Il tributo provinciale commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV° - ESCLUSIONI-RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 13

ESCLUSIONE DAL TRIBUTO

Sono esclusi dal tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno:

unità immobiliari ad uso abitativo che risultino inabitabili perché prive di utenze (energia elettrica, acqua), di arredo;

fabbricati danneggiati, non abitabili, in ristrutturazione e in costruzione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

ART. 14

RIDUZIONI

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la TARI, per la sola parte variabile è ridotta nel modo seguente:

del 30% per le abitazioni con unico occupante, nonché per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo. Il riconoscimento della stagionalità (occupazione dell'immobile non superiore a sei mesi), si ottiene, per le utenze domestiche, nei casi in cui il soggetto passivo non sia residente nell'immobile o nel Comune sede di ubicazione dell'immobile stesso, previa dichiarazione e relativa documentazione di contratto (energia elettrica con uso domestico non residente) e senza cedere ad altri l'abitazione medesima oltre alla pertinenza a

titolo di locazione o uso gratuito. In quest'ultimo caso il numero di componenti viene fissato nel numero di un solo componente.

Del 25% per le abitazioni occupate da persone diversamente abili con handicap pari al 100%.

Tali riduzioni saranno concesse a domanda degli interessati debitamente documentate e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno di tali condizioni.

Le riduzioni di cui sopra, come le esenzioni di cui al precedente articolo, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa, che non possono eccedere il 7% del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

ART. 15 AGEVOLAZIONI

Il tributo viene ridotto nella misura del 30% per le attività ortofrutta ed aree scoperte, (cat. 2.27 e cat. 2.24) e del 15% per le attività di bar e ristorazione (cat. 2.24 e cat. 2.22).

ART. 16 RIDUZIONI TARIFFARIE PER SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI


Ai sensi dell'art. 1, comma 649, legge 147/2013, con proprio provvedimento, adottato in attuazione del presente regolamento, il C.C. definisce le percentuali di riduzione, per le aree ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani a i sensi delle vigenti disposizioni, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Naturalmente si intende per luogo di produzione di rifiuti speciali esclusivamente l'area o le aree le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in maniera ordinaria e prevalente dei rifiuti stessi.

Per a determinazione della superficie soggetta a tributo per le attività sotto indicate, in ragione della difficoltosa individuazione dell'area su cui si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applicano le seguenti percentuali di riduzione sulla tariffa in funzione della tipologia dell'attività svolta:

- Lavanderie e tintorie: 10%
- Macellerie, pescherie : 10%
- Officine di riparazione, elettrauto, carrozzerie, moto rettifiche : 15%
- Laboratori analisi, ambulatori, farmacie, studi medici, dentisti: 10%
- Fabbri, falegnami, marmisti, lavori in alluminio e ferro: 15%

Relativamente ai rifiuti delle imprese industriali, finalizzate alla produzione di manufatti industriali, per esse si applica una riduzione pari a 25% della tariffa .



La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000.

Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso.

La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando la produzione in ciascun anno della documentazione che attesti l'intervenuto recupero dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.

Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa senza riduzione, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.

La riduzione è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma precedente con attestazione dei relativi versamenti alla ditta che si occupa dello smaltimento speciale. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta il recupero ed il venir meno del diritto alla riduzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti.

TITOLO V° - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 17

DENUNCIA DI INIZIO OCCUPAZIONE O CONDUZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE.

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio tributi competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni assoggettabili al tributo siano rimasti invariati. Si considerano ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti le superfici dichiarate e accertate ai fini TARSU/TARES, se non sono intervenute variazioni.

La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.

La denuncia deve essere presentata :

a) per le utenze domestiche:

- nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
- nel caso di non residenti dal conduttore, occupante o detentore di fatto;

b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/98, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni di presentare all'ufficio tributi, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuito.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

Per le Utenze domestiche

- a. i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento, il codice fiscale;
- b. l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie tassabile, indicando la data di inizio o di variazione dell'occupazione o variazione dell'immobile;
- c. i dati identificativi del proprietario, estremi catastali dell'immobile;

Per le Utenze non domestiche

i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali, codice fiscale, partita IVA, iscrizione alla CCIAA, l'attività svolta, l'ubicazione e la superficie tassabile, data di inizio e variazione dell'occupazione, trasferimento di sede, proprietario dell'immobile se diverso dal proprietario, estremi catastali.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale, ovvero scannerizzata con allegata copia del documento di identità.

ART. 18

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

Ai sensi dell'art.1 comma 646 della l. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, l'ufficio Tributi, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/1998.

Art.19 - TRIBUTO GIORNALIERO

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

ART. 20

RISCOSSIONE DELLA TARI

La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto. Il Comune può, in deroga all'art. 52 D.LGs. 446/97, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.

Il versamento del tributo è effettuato mediante apposito bollettino di conto corrente postale.

Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in tre rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione alla scadenza della prima rata, che sarà stabilita in fase di preparazione del ruolo.

In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio tributi procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento. Se a seguito dell'avviso di accertamento non si provvede al pagamento dello stesso, la riscossione potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

ART. 21
MINIMI RISCOUOTIBILI

Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

ART. 22
SGRAVIO O RIMBORSO DEL TRIBUTO

Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dal Servizio tributi entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.

Il rimborso del tributi sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo.

Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria, il servizio tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

ART. 23
FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.

ART. 24
SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695-698, legge 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.

Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto, in caso di tardivo versamento effettuato entro il 14° giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;
- omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- infedele dichiarazione: sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal servizio tributi al fine dell'acquisizione dei dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine dei 60 giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00 .

ART. 25 CONTENZIOSO

Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione Tributaria competente, il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.LGS. 549/1992.

TITOLO VI° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011 dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e s.m.i., ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 27
NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 28
EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3 comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2014.



Allegato "B" 4

CITTA' DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE

Provincia di Frosinone

Piazza G. Marconi c.a.p. 03025 - Part. I.V.A. 00281730606 Cod. Fisc. 80002470609
Telef. n. 0775/289905 - 0775/289936 - 0775/289937 - 0775/289973 Fax 0775/289174

=====

PARERE DEL REVISORE UNICO

sulle proposte di delibere di Consiglio Comunale n. 12, 14 e 16 del 11 luglio 2014 relative all'approvazione dei regolamenti sui tributi locali.

Il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Monte San Giovanni Campano (Fr),

- Viste le proposte di deliberazione di cui al parere in premessa;
- Esaminato il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile fornito dal responsabile del servizio;
- Accertate le motivazioni contenute nelle deliberazioni in oggetto;
- Esperita l'istruttoria di competenza;
- Considerato che il novellato art. 239 del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000) prevede che il Revisore Unico, svolga il compito di esprimere il parere sulle proposte di regolamenti riguardanti contabilità, economato, provveditorato, patrimonio ed applicazione tributi locali;
- Accertato che l'ente locale deve rivedere i propri regolamenti recependo le disposizioni e le conformità di legge ;
- Esaminati tutti gli atti di cui in premessa;
- Visti i principi di vigilanza e controllo negli EE.LL.;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulle proposte di delibera di Consiglio Comunale:

(12) Approvazione regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'allegato " A ";

(14) Approvazione regolamento TASI disciplina del tributo sui servizi indivisibili di cui all'allegato;

(16) Approvazione regolamento IMU di cui all'allegato " A ".

Il Revisore Unico
Dott. Sergio Conti

S. Conti

M.S.G. Campano il 21 luglio 2014



Città di Monte San Giovanni Campano
(Provincia di Frosinone)

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI - TARI -

PARERI AI SENSI ART. 49 DEL D.LGS DEL 18 AGOSTO 2000, N. 267

REGOLARITA' TECNICA: Favorevole data: 11-07-2014

Il Responsabile del servizio
f.to. DR. VONA LUDOVICO

REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole data: 11-07-2014

Il Responsabile del servizio
f.to. DR.SSA NOZORI MARIA CONCETTA

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to VISCA PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA PALMIERI PATRICIA

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000).

Data 8 AGO. 2014

Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA PALMIERI PATRICIA

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D. Lgs. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Data

Il Segretario Generale

.....

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, 8 AGO. 2014



Il Segretario Generale